

# Verifiche periodiche: nuova PROROGA

Ing. Massimo Rivalta  
presidente Animac

Il DM 11/04/2011, che disciplina le modalità con cui vanno effettuate le verifiche periodiche ad alcune attrezzature di lavoro, elencate in un apposito Allegato, e i criteri per l'abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, idonei a effettuarle, doveva entrare in vigore il 28/07/2011. E' slittato, invece, al 24 gennaio 2012. Spiegati i perché in questa quarta parte di un articolo "a puntate", che prende in esame, anche, i primi frutti della Sottocommissione Ped.

Il Decreto ministeriale dell'11/04/2011 pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29/04/2011, contenente le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del Dlgs n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti autorizzati a effettuare le verifiche di cui all'articolo 71 comma 13 del medesimo Dlgs, doveva entrare in vigore, secondo quanto nello stesso indicato, 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 28/07/2011, fatta eccezione per l'Allegato III dello stesso decreto, già entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Invece, ne è stata differita l'entrata in vigore di ulteriori 180 giorni, quindi al 24 gennaio 2012.

## Situazione grottesca

Il motivo di tale differimento è dovuto alla necessità di dare tempo al Ministero di esaminare le numerose istanze di accreditamento e istituire il Registro nazionale dei soggetti abilitati dei quali i datori di la-

voro si potranno avvalere per l'esecuzione delle verifiche periodiche.

Al 28/07/2011, infatti, solamente un paio di organismi avevano ricevuto l'abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche in sostituzione di Inail/Asl, e questo avrebbe causato una distorsione del mercato in ragione dell'evidente stato di monopolio che si sarebbe venuto a creare.

D'altra parte, la procedura di accreditamento è particolarmente complessa e onerosa, da qui la necessità di dare tempo agli organismi per consentire di accreditarsi regolarmente e al Ministero di valutare correttamente le istanze (vedi riquadro). Ed eccoci nuovamente in Italia...

Infatti, come nella migliore tradizione nostrana, dopo tante attese e aspettative di chiarimenti, assistiamo a una ulteriore proroga dell'applicazione del DM 11/04/2011, inerente le verifiche periodiche. Inutile ci sembra il commento di questo ulteriore slittamento che non giova, non giova proprio a nessuno, quanto a semplificazione e chiarezza.

Anche perché, intanto, la situazione sta assumendo sembianze quasi grottesche per quanti, pur volendo, non riescono a regolare la propria posizione. Ferma restando la possibilità, da parte di Inail e Asl, di effettuare i controlli ed emettere le relative sanzioni in caso di inadempienza (presunta, verrebbe da dire!) da parte dell'utilizzatore finale.

## Animac, avanti tutta!

Ma non tutto si ferma. Anzi! La presenza di Animac in seno alla neonata Sottocommissione Ped, riunitasi presso i locali della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, sta cominciando a dare i primi frutti in termini di organizzazione e di programmi futuri. La Sottocommissione si occuperà, infatti, di tutti gli argomenti inerenti le apparecchiature in pressione compresi nella Ped e nel DM 329/04: quindi aria compressa, ma non solo.

Riunitasi per la prima volta 30 novembre 2011 e coordinata da chi scrive queste note, la Sottocommissione ha proposto, quale

primo argomento di discussione, quelli che saranno gli obiettivi del nuovo Gruppo tecnico di lavoro.

Tra essi, citiamo il commento critico alla normativa inerente le apparecchiature in pressione (Dlgs 93/2000 Ped, DM 329/04 ecc.), la definizione di una modulistica integrata, a livello nazionale, per l'esecuzione delle pratiche riguardanti le apparecchiature in pressione, la divulgazione di Linee guida circa le normative riguardanti le apparecchiature in pressione, che serva quale riferimento agli operatori del settore (progettisti, installatori, utenti ecc.), l'organizzazione di seminari e convegni.

### Gruppo di lavoro

Dal dire al fare è poi passato veramente pochissimo tempo, tanto che un primo Gruppo di lavoro si è formato per quanto concerne la definizione di un nuovo tariffario per le verifiche ispettive da effettuarsi da parte di Enti Terzi (Organismi Notificati) nell'ambito del DM 11/4/2011. Un Gruppo di lavoro che nasce in collaborazione con la Commissione Impianti di sollevamento coordinata dall'ing. Camisassi.

Sono state evidenziate le problematiche di settore, soprattutto nel passaggio dalla gestione precedente, pubblica, a quella futura, privata, di non facile gestione, considerata anche la (ancora) scarsa chiarezza nel settore.

Auguri, quindi, alla Sottocommissione Ped, affinché gli obiettivi prefissati vengano colti in pieno e raggiunti nel breve termine.

### Iniziativa concreta

Da segnalare, tra le attività, l'interessante proposta di realizzare un progetto editoriale, da divulgare come Linea guida, con lo scopo di indicare un "modus operandi" comune nelle pratiche relative alle apparecchiature in pressione. Ovviamente, l'aria compressa rappresenterà uno degli importanti capitoli di queste indicazioni tecniche. La presenza di chi scrive, quale coordinatore della Sottocommissione, consen-


## Primi chiarimenti: parla il Ministero

**Oggetto: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.M. 11.04.11.**

A seguito di numerosi quesiti concernenti l'applicazione del D.M. 11.04.11, su conforme parere della Commissione di cui al punto 3.1 dell'Allegato III al medesimo decreto, si comunica quanto segue.

- 1) L'istanza di cui al punto 1.2, dell'Allegato III al D.M. 11.04.11 deve essere anche inviata per posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica "datatela@work@sanalsetri.lavoro.gov.it".
- 2) Il responsabile tecnico deve essere unico per il soggetto da abilitare.
- 3) Per ogni Regione in cui si intende svolgere le proprie attività occorre indicare l'elenco delle attrezzature di cui si chiede l'abilitazione nonché lo specifico personale addetto alle verifiche delle singole attrezzature.
- 4) Occorre allegare all'istanza planimetrie in scala adeguata della sede centrale e di quelle Regionali in cui si intende operare, corredate di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e dati catastali.
- 5) Con riferimento alle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, in assenza di certificato di accreditamento di cui al punto 1, lettera c), dell'Allegato I al DM 11.04.11, è necessario che:
  - a) il soggetto richiedente l'abilitazione dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere indipendente dalle parti interessate e cioè dal progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né sia il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
  - b) il soggetto richiedente l'abilitazione e il suo personale responsabile della verifica dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere il progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
  - c) il personale del soggetto richiedente l'abilitazione, coinvolto nelle attività concernenti l'oggetto dell'istanza, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica, ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di attrezzature similari in concorrenza;
  - d) il soggetto richiedente l'abilitazione dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi del soggetto richiedente, che non devono sostenere indebiti condizionamenti finanziari o di altra natura, che le procedure nell'ambito delle quali l'istanza opera devono essere gestite in modo non discriminatorio.
- 6) Ogni variazione di diritto o di fatto operata dai soggetti che saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al DM 11.04.11., si esprimerà circa l'amenabilità o meno della variazione comunicata.
- 7) All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui all'Allegato I, punto 1, lett. d). Dovranno altresì essere comunicate le variazioni concernenti tale organigramma.

Il DIRETTORE GENERALE  
(dot. Giuseppe Umberto Pedemonte)



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIRETTORE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
Via Formosa, 6 – 00192 Roma  
Tel. 06/674917 Fax 06/4981880  
Email: DstTutela@lavoro.gov.it

te di avere informazioni sempre "fresche" e di avere pressoché "in diretta" tutti gli aggiornamenti tecnico-normativi in tema di apparecchiature in pressione.

Prendiamo, pertanto, la palla al balzo per invitare i lettori interessati a formulare e sottoporre quesiti e richieste tecniche alla Sottocommissione Ped per eventuali casi particolari.

Ricordiamo, inoltre, che anche le attività di Animac, al pari di altre forme di associazionismo, sono possibili grazie al pagamento delle quote degli iscritti e, pertanto, invitiamo ad aderire per diventare parte attiva dell'associazione. In tal senso, è prevista una riorganizzazione per consentire una migliore gestione delle attività associative.